

La specificità dell'interpretazione legislativa. Conversando con L. Ramírez-Ludeña, J.J. Moreso, J. Rabanos, C. Valentini e J.M. Vilajosana

Francesca Poggi*

Sommario

Questo contributo si propone di replicare alle critiche che Lorena Ramírez-Ludeña, José Juan Moreso, Julieta Rabanos, Chiara Valentini e Josep Vilajosana hanno formulato contro alcune delle tesi da me sostenute nella monografia *Il modello conversazionale* (ETS, 2020). Dopo aver riassunto i punti centrali del mio lavoro, discuterò i commenti dei miei critici dividendoli in quattro gruppi. Il primo gruppo mira a contestare la tesi, da me sostenuta, secondo cui il modello conversazionale non si applica né è applicabile all'interpretazione della legge; il secondo gruppo critica, invece, la tesi secondo cui il modello conversazionale rappresenta un buon modello esplicativo della conversazione ordinaria, inclusa quella normativa; il terzo gruppo di osservazioni attiene alla teoria interpretativa che le mie tesi implicano o presuppongono; infine, il quarto gruppo riguarda aspetti o temi non adeguatamente indagati nel testo. Mentre tenterò di mostrare che le critiche dei primi tre gruppi sono infondate, ammetterò invece la plausibilità di quelle dell'ultimo gruppo, le quali ben evidenziano alcuni aspetti della mia ricerca che dovrò approfondire in futuro.

Parole-chiave: Modello conversazionale. Implicature conversazionali. Interpretazione legislativa. Grice. Scetticismo interpretativo.

Abstract

This essay aims to reply to some criticisms, formulated by Lorena Ramírez-Ludeña, José Juan Moreso, Julieta Rabanos, Chiara Valentini e Josep Vilajosana, against my recent book *Il modello conversazionale* (ETS, 2020). After summarising the central theses of my work, I will discuss my critics' comments by dividing them into four groups. The first group aims at contesting my thesis that the conversational

* Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122, Milano, francesca.poggi@unimi.it.

model neither applies nor is applicable to statutory interpretation; the second group criticises the thesis that the conversational model is a good explanatory model of ordinary conversation, including normative conversation; the third group of comments relates to the interpretative theory that my theses imply or presuppose; finally, the fourth group concerns aspects or topics that I did not adequately investigate in the text. I will argue that the criticisms of the first three groups are unfounded, instead I will concede the plausibility of those of the last group, which highlight certain aspects of my research that I will have to explore further.

Keywords: Conversational Model. Conversational Implicatures. Statutory Interpretation. Grice. Interpretative Skepticism.

1. Una conversazione lunga anni

Innanzitutto voglio ringraziare i colleghi e le colleghe che hanno dedicato tempo e fatica a leggere e commentare il mio testo (Poggi 2020), che non è né breve né semplice. Con molti e molte di loro ho iniziato a discutere su questi temi fin dall'inizio della stesura del libro e le tesi che qui sostengo sono venute formandosi e precisandosi anche grazie alle loro critiche e ai loro commenti. La mia interazione con altre colleghe è, invece, più recente, ma spero possa proficuamente continuare per tanti anni ancora. Certamente, le osservazioni di tutti e tutte loro mi saranno molto utili in futuro: anche se ho iniziato da più di 14 anni ad occuparmi di questi temi, per le ragioni che dirò, la mia ricerca non può certo dirsi conclusa.

Procederò nel seguente modo. Prima, riassumerò brevemente le tesi centrali del mio lavoro (§2); successivamente, discuterò le critiche e i commenti che mi sono stati rivolti, dividendoli in quattro gruppi. Il primo gruppo di critiche si appunta sulla tesi, da me sostenuta, secondo cui il modello conversazionale non si applica né è applicabile all'interpretazione della legge (§3); il secondo gruppo contesta, invece, la tesi secondo cui il modello conversazionale rappresenta un buon modello esplicativo della conversazione ordinaria, inclusa quella normativa (§4); il terzo gruppo di critiche attiene alla teoria interpretativa che le mie tesi implicano o presuppongono (§5); infine, il quarto gruppo riguarda aspetti o temi non adeguatamente indagati nel testo (§6).

Preciso fin d'ora che, in queste brevi repliche, non sono riuscita a tener conto di tutti i commenti che ho ricevuto, ma certamente lo farò nel proseguo delle mie ricerche.

2. Ciò che è detto¹

La tesi principale che sostengo nel libro è che l'interpretazione giuridica, o, meglio, l'interpretazione degli atti normativi eteronomi – tipicamente, delle leggi – non è assimilabile alla comprensione ordinaria, ma gode, invece, di una sua specificità. Per sostenere tale tesi ho assunto, quale metro di paragone, la teoria delle implicature conversazionali di Grice (1989). Ho scelto proprio la teoria di Grice, tra le tante disponibili, non solo perché la sua applicabilità al diritto è molto discussa in letteratura (cfr. Sinclair 1985; Miller 1990; Ekins 2012; Morra 2016; Slocum 2016; Sbisà 2017; Macagno, Walton, Sartor 2018; Skoczén 2019), ma anche, e soprattutto, perché la reputo una teoria convincente per la conversazione ordinaria, anche per quella normativa (Poggi 2020: cap. 3). Intendiamoci, la teoria griceana non possiede né un apparato interno rigoroso né una capacità esplicativa universale: alcune delle sue nozioni centrali sono controverse o parzialmente indeterminate, alcuni fenomeni sfuggono al suo apparato o sono difficilmente inquadrabili in esso. Tuttavia, credo che nessuna teoria del linguaggio possieda una capacità esplicativa rigorosa e universale: nessuna teoria è in grado di fornire un'immagine sistematica della comunicazione linguistica, perché la comunicazione linguistica non è sistematica (Poggi 2020: 14).

Nel libro sostengo, quindi, che la teoria di Grice sia (parzialmente) adatta a rendere conto della conversazione ordinaria, ma non sia, invece, idonea a descrivere la prassi giuridica interpretativa a causa di tre peculiarità di quest'ultima: la irriducibile differenza tra il funzionamento delle massime conversazionali e i criteri interpretativi giuridici; l'impossibilità di configurare un'intenzione legislativa che svolga lo stesso ruolo che l'intenzione del parlante svolge nel modello griceano; l'indeterminatezza e opacità del contesto giuridico. Nel testo mi avventuro però a formulare anche una conclusione più generale: quella secondo cui nessuna teoria può essere adeguata sia per il discorso ordinario che per l'interpretazione legislativa, in quanto la macropragmatica di questi due ambiti di esperienza, così come oggi li conosciamo, è troppo diversa. Seguendo Jori, per "macropragmatica" intendo l'insieme delle funzioni, degli effetti strutturali, che costituiscono aspetti persistenti di un linguaggio nel suo insieme, e che spiegano perché un linguaggio, la sua sintassi e la sua semantica sono come sono e non in un modo diverso. «A certain type of language is made in a certain way mainly because it is used to do certain types of things – it typically has certain basic uses or functions» (Jori 2016: 37). Mentre la macropragmatica della conversazione ordinaria è orientata alla funzione primaria di comprendere le altre persone e di farci comprendere da loro, la macropragmatica del diritto è caratterizzata dalla conflittualità di scopi di cui sono portatori i propri utenti e dalla conseguente esigenza che il linguaggio giuridico sia autoritativamente

¹ Ciò che è detto (*what is said*) e ciò che è implicato (*implicatum*) sono due delle nozioni tecniche centrali della teoria di Grice (1989).

amministrato. Ciò non significa né che i giudici creino arbitrariamente il diritto né che il diritto sia creato solo dai giudici. Piuttosto, il diritto, ossia l'insieme delle norme vigenti in un dato momento e in un dato ordinamento, si configura «come il risultato di una prassi collettiva, ossia di una prassi cui partecipano soggetti diversi, con ruoli istituzionali e capacità di influenza differenziati» (Poggi 2020: 327), in «[a] never-ending dance between authorities, laymen and legal experts» (Jori 2016: 56).

3. Diversi, ma non troppo?

Come ho detto (§2), una delle tesi centrali del testo è quella secondo cui «il modello conversazionale non è applicato e non è applicabile all'interpretazione della legge» (Poggi 2020: 285). Contro questa tesi i miei critici hanno sollevato due tipi diversi di obiezioni: Moreso e Rabanos hanno sostenuto che, entro certi limiti o in certi contesti, il modello conversazionale sia applicato², mentre Ramírez-Ludeña e Valentini hanno avanzato l'ipotesi secondo cui tale modello potrebbe essere utilmente applicato.

Moreso (2023) ritiene che il modello conversazionale funzioni nell'ambito dell'interpretazione legislativa perché il contenuto comunicativo delle decisioni dell'autorità è rilevante per identificare il diritto, anche se non lo determina univocamente, in quanto questo è individuato anche per mezzo di *defeaters* che permettono l'accesso a ragioni soggiacenti di tipo morale. In particolare, Moreso osserva che, talvolta, i giudici applicano criteri interpretativi che corrispondono alle massime griceane e che, inoltre, non è vero che nel diritto esista un'incertezza e una discrezionalità ineliminabile su quale argomento interpretativo adottare. Citando Sinclair e Savigny, Moreso sostiene che, se gli argomenti interpretativi sono opportunamente situati nel loro contesto, se si presta adeguata considerazione alle loro condizioni di applicazione, allora essi non producono un'indeterminazione radicale. Contro le critiche di Moreso vorrei formulare due repliche.

In primo luogo, come più volte argomentato nel testo, il fatto che i giudici applichino in modo *random* il principio di cooperazione e criteri interpretativi assimilabili alle massime non prova che il modello griceano rappresenti una buona descrizione dell'interpretazione legislativa: il punto fondamentale è che, in ambito giuridico, «non esiste una generale e condivisa aspettativa a che tutti interpreteremo un testo secondo gli stessi criteri – né che ricostruiremo tutti il contesto rilevante negli stessi termini – e, quindi, non vi è la possibilità di far affidamento su tale aspettativa» (Poggi 2020: 295). Anche a voler concedere che, se collocassimo ciascun argomento interpretativo nel suo contesto, se prestassimo adeguata attenzione alle condizioni

² Anche Ramírez-Ludeña avanza l'ipotesi secondo cui il modello conversazionale sia applicato nei casi facili. Tornerò più avanti su questo punto (*infra*, §5).

di applicazione di ciascuno, allora potremmo individuare l'unico criterio applicabile, mi pare evidente che i giudici non lo fanno e, anzi, divergono su quali siano le condizioni di applicazione di ciascun criterio e, soprattutto, sul fatto che sussistano in un determinato caso. Si prenda, come paradigmatico esempio, il criterio dell'interpretazione letterale. Nell'ordinamento giuridico italiano è spesso ribadita, anche da parte dei giudici, la tesi secondo cui, se il significato letterale è chiaro, allora non si possono impiegare altri criteri interpretativi (insomma, *in claris non fit interpretatio*). Il problema è che i giudici divergono su quando un significato sia "chiaro" e, soprattutto, un significato apparentemente chiaro può essere, e spesso è, reso oscuro dal riferimento ad altri criteri interpretativi, quali quelli sistematici. Ovviamente sono d'accordo con Moreso sul fatto che la varietà dei criteri interpretativi ammessi non produca una radicale indeterminazione: tuttavia, ciò non è sufficiente per far funzionare il modello griceano. Al riguardo, contrariamente a quanto sostiene Valentini (2023), non assumo che, nell'ambito giuridico, il modello griceano sia un modello ideale, che esige una piena conformità ai propri parametri e non ammette soddisfazioni parziali. Come chiarirò anche in seguito (§4), per me tale modello è sempre non ideale, nella conversazione ordinaria, come nei tentativi di trasposizione all'interpretazione legislativa. L'esistenza di una aspettativa generalizzata e condivisa di conformità alle massime è, però, la condizione minima di funzionamento del modello ed è una condizione che certo non è soddisfatta dal semplice fatto che le soluzioni interpretative non sono infinite e radicalmente indeterminate.

In secondo luogo, se Moreso ha ragione, se il contenuto comunicativo delle decisioni dell'autorità è rilevante, ma non determina univocamente il contenuto del diritto, in quanto questo è individuato anche da ragioni soggiacenti di tipo morale, allora il modello griceano non rappresenta una descrizione adeguata dell'interpretazione legislativa. Nella conversazione ordinaria, se qualcuno proferisce "Dovremmo sparare a tutte le persone che immigrano illegalmente in Italia", noi non intendiamo la sua frase anche in base a ragioni morali che vietano di uccidere – se lo facessimo, non capiremmo ciò che vuole comunicare. In breve, se la teoria di Moreso è corretta, allora anche la mia tesi lo è: esiste una discrepanza ineliminabile tra la comprensione ordinaria e l'interpretazione legislativa.

Le critiche di Rabanos (2023) sono, invece, differenti, anche se conducono anch'esse a ritenere che, talvolta, il modello conversazionale rappresenti una descrizione adeguata dell'interpretazione giuridica. In breve, secondo Rabanos, dobbiamo distinguere almeno due tipi di relazioni principali: quelle tra autorità legislativa e autorità giudiziaria (ossia, l'interpretazione legislativa compiuta dalle autorità giuridiche o, più in generale, istituzionali) e quelle tra autorità legislativa e persone comuni (ossia, l'interpretazione legislativa compiuta dalle persone comuni). Rabanos, sviluppando e affinando alcune critiche di Comanducci (2021), mostra come rispetto a ciascuna di queste relazioni possano darsi contesti cooperativi. In particolare, nella relazione tra autorità e persone comuni, possono esservi situazioni in cui vi è una

comunicazione cooperativa. «Éstas son situaciones donde o bien la cooperación es fundamental para alcanzar un fin común para todos (donde la autoridad selecciona una solución a un problema de coordinación, y cada quien involucrado en ese problema tiene el interés de entender cuál es esa solución y espera que todos los demás entiendan que la solución existe y cuál es su contenido), o bien los interlocutores no tienen ningún interés específico al respecto» (Rabanos 2023: 54). Per quanto riguarda, invece, la relazione tra autorità legislativa e autorità giudiziaria, Rabanos suggerisce che i limiti alla discrezionalità giuridica da me individuati (cfr. *infra*: §5), possano configurare una sorta di principio di cooperazione attenuato (o, come altre volte scrive, un “principio de coordinación atenuado”).

Le osservazioni di Rabanos mi sono utili perché mi permettono di precisare un punto che, evidentemente, non ho chiarito adeguatamente nel libro. Quando parlo di “cooperazione” o di contesti o ambiti “cooperativi”, mi riferisco sempre ad ambiti e contesti in cui vige il principio di cooperazione griceano (o qualche sua forma analoga). A sua volta, il principio di cooperazione concerne esclusivamente la comunicazione linguistica e non presuppone affatto che le parti abbiano interessi sostanziali convergenti o affini ulteriori rispetto alla comprensione reciproca. Insomma, «anche per litigare occorre capirsi, occorre concordare non in ciò che si dice, bensì nell’uso dei mezzi per intendersi e, tra questi, vi sono anche le massime di Grice» (Poggi 2022: 30). Per contro, quando parlo del diritto come di un ambito conflittuale, mi riferisco alla presenza di interessi sostanziali divergenti che, a loro volta, si traducono anche in conflitti interpretativi. Ma – ed è questa l’obiezione di Rabanos e Comanducci (2021) – questi conflitti sostanziali non vi sono sempre: nei casi in cui tali conflitti non sussistono, il principio di cooperazione è applicato (o, almeno, applicabile)? La mia risposta è no: anche se la situazione non è conflittuale permangono i tre ostacoli sopra segnalati (§2), ossia la irriducibile differenza nel funzionamento delle massime conversazionali e dei criteri interpretativi giuridici, l’impossibilità di configurare un’intenzione legislativa che svolga lo stesso ruolo che l’intenzione del parlante svolge nel modello griceano e l’indeterminatezza e opacità del contesto giuridico. Insomma, anche se l’autorità legislativa, le autorità giudiziarie e le persone comuni hanno interessi convergenti e vorrebbero cooperare anche linguisticamente, non possono farlo, nel senso che non possono seguire il modello griceano. A questo punto, però, mi si potrebbe obiettare che, all’interno di questo quadro teorico, rimangono inspiegati tutti i casi in cui non sorgono controversie sull’interpretazione di una data disposizione: tutti i casi in cui i cittadini tengono un comportamento uniforme e tale comportamento è giudicato dalle autorità come conforme alla norma che la disposizione in questione esprime. Ritorno su questo punto più avanti (§6). Per ora, vorrei solo segnalare come i limiti alla discrezionalità interpretativa da me individuati nel testo siano assolutamente inadeguati a spiegare tali casi. Mi piace molto l’idea di Rabanos di considerare tali limiti come elementi di un principio di coordinazione attenuato, ma occorre sottolineare che tale principio

sarebbe comunque molto distante dal principio di cooperazione di Grice. I limiti in questione, infatti, sono troppo deboli per poter essere assunti quali regole tecniche ermeneutiche della comprensione³ – insomma, sarebbe, per l'appunto, un debole principio di coordinazione, non di cooperazione comunicativa.

Critiche simili a quelle di Rabanos sono avanzate anche da Ramírez-Ludeña (2023), che, però, invece di concentrarsi sull'attuale applicazione del modello griceano, avanza la tesi secondo cui esso potrebbe essere applicabile e, anzi, varrebbe la pena promuoverlo per assicurare le aspettative dei partecipanti e la stabilità del sistema. Al riguardo, Ramírez-Ludeña osserva giustamente come, all'interno del mio quadro teorico, la caratteristica macropragmatica della natura conflittuale del diritto sia il principale ostacolo all'applicabilità del modello griceano: tuttavia, come evidenzia, sostengo che tale natura sia contingente e non rappresenti, invece, una proprietà concettualmente necessaria di ogni ordinamento giuridico. Si potrebbe, quindi, eliminare la conflittualità giuridica? In particolare, Ramírez-Ludeña si chiede se non sia possibile sviluppare una diversa formazione e pratica dei giudici e di tutti gli altri operatori giuridici in modo da promuovere l'adozione dello schema griceano, trasformando quindi l'interpretazione legislativa in una attività cooperativa. Si tratta di un punto molto interessante sul quale dovrò ancora adeguatamente riflettere. A mio giudizio, la mancata conformità dell'interpretazione legislativa al modello griceano «è una manifestazione, e non una causa, della conflittualità che caratterizza il linguaggio giuridico, anche se le ragioni teoriche della non applicabilità del pdc [principio di cooperazione] – inesistenza di un'intenzione collettiva comunicativa in capo alle assemblee legislative, indeterminazione del contesto – sono anche condizioni di possibilità della conflittualità stessa» (Poggi 2020: 329). In altri termini, la mancanza di cooperazione linguistica nell'interpretazione legislativa non deriva semplicemente da un'impossibilità teorica: «anche se le ragioni teoriche per cui il pdc non è applicabile al diritto sono anche ragioni che spiegano come sia possibile un altro grado di conflittualità sul significato delle disposizioni giuridiche, tuttavia le ragioni (fattuali) per cui il pdc non è applicato al diritto non coincidono con le ragioni (teoriche) per cui il pdc non è applicabile» (Poggi 2020: 329-330). Come dicevo, devo ulteriormente riflettere su questo punto, ma, in linea di principio, mi sembra molto difficile, ma non impossibile, immaginare un diritto in cui vi siano regole rigide e stabili per identificare il contesto rilevante e, quindi, si possa anche giungere a ricostruire in modo abbastanza univoco la volontà di un legislatore razionale, formando tutti gli operatori giuridici all'uso di queste regole, così come all'impiego delle massime griceane, e creando, pertanto, una prassi

³ Nel testo sostengono, infatti, che il principio di cooperazione e le massime possono essere intese come regole tecniche del tipo “Se vuoi farti comprendere e comprendere, allora devi pdc, ossia m, m¹,...” ; dove “pdc” sta per il principio di cooperazione e “m, m¹,...” stanno per il contenuto delle singole massime.

orientata ad una stabile cooperazione linguistica⁴. Questo però non sarebbe più il diritto come lo conosciamo. I miei intenti nel testo erano descrittivi e non normativi e questa è la principale ragione per cui non ho riflettuto su questo punto. Essendo adesso chiamata a farlo, non posso però non chiedermi se, da una prospettiva normativa, questo modello sia desiderabile. A parte il caso di società che presentino una fortissima coesione morale, ho il sospetto che l'unico modo per evitare un alto grado di discrezionalità nella individuazione del contesto rilevante e nella costruzione dell'intenzione di un legislatore ideale sia quello di ridurre al minimo il ricorso a valori e principi morali, ossia alle ragioni morali soggiacenti di cui parla Moreso (2023). Non sono del tutto certa che un simile diritto sia auspicabile: la certezza del diritto, intesa come prevedibilità, è certamente un ideale importante, ma non il solo.

Infine, Valentini (2023) osserva come il modello griceano possa essere assunto quale ideale regolativo rispetto ai processi comunicativi di rilevanza giuridica che si svolgono nella sfera pubblica. Non mi è chiaro se, tra tali processi comunicativi, Valentini includa anche l'interpretazione legislativa, o se, invece, si riferisca ad altri tipi di comunicazione, come, ad esempio, le comunicazioni pubbliche o le comunicazioni interne al parlamento (le dichiarazioni di voto, le discussioni all'interno delle varie commissioni, le relazioni tra gruppi parlamentari, ecc.). Nella misura in cui Valentini si riferisce anche all'interpretazione legislativa valgono le obiezioni precedenti: non credo che, *rebus sic stantibus*, il modello sia applicabile e non so se sia auspicabile un drastico cambiamento della prassi giuridica che lo renda tale. Sugli altri tipi di comunicazione pubblica ritornerò invece più avanti (§6).

4. Grice e la conversazione ordinaria

Una delle tesi centrali del libro è che il modello griceano, pur con alcuni limiti, rappresenti un utile strumento di ricostruzione e comprensione della conversazione ordinaria, inclusa quella normativa. Certamente, come ben sottolinea Vilajosana (2023), Grice ha originariamente elaborato la propria teoria solo per il discorso assertivo, ma ha altresì riconosciuto la possibilità di estenderla, con opportuni adattamenti, anche ad altri tipi di comunicazioni, linguistiche e non (v. Grice 1989: 28). Nel capitolo 3 ho tentato di riformulare le massime conversazionali griceane in modo da renderle applicabili al discorso normativo, come ridefinito nel capitolo 2. La mia riformulazione è stata la seguente:

⁴ Si noti che il punto sollevato da Ramírez-Ludeña è parzialmente diverso da quello evidenziato da Rabanos. Per Ramírez-Ludeña non solo la conflittualità sostanziale non è una caratteristica necessaria dell'esperienza giuridica, ma anche le tre ragioni teoriche che impediscono comunque l'applicabilità del modello griceano potrebbero essere superate da un'opportuna formazione degli operatori giuridici.

Massima di qualità

Non emettete norme che non volete siano seguite.

Rendete chiara la forza della vostra enunciazione: in particolare, esprimete la vostra volontà nel modo appropriato in base al contesto, alla vostra posizione e alle regole della cortesia.

Massima di quantità

Emettete norme che specifichino in modo adeguato (rispetto allo scambio comunicativo in corso) il comportamento richiesto, e in particolare:

indicate chiaramente se intendete permettere, obbligare o vietare;

indicate in modo esaustivo il comportamento richiesto;

indicate in modo tassativo i destinatari, le condizioni e le occasioni di applicazione;

non emettete in modo stereotipico norme non stereotipiche (ossia non emettete norme semplici per prescrivere comportamenti anomali);

non implicate in modo stereotipico norme non stereotipiche.

Massima di modo

Siate perspicui, e in particolare:

evitate oscurità di espressione;

evitate le ambiguità;

siate brevi;

procedete in modo ordinato.

Massima di relazione

Siate pertinenti

Non solo ritengo che le massime, così riformulate, siano in grado di cogliere aspetti essenziali della conversazione normativa ordinaria⁵, ma credo altresì che esse aiutino a comprendere un'altra fondamentale funzione del principio di cooperazione. La mia tesi è che, nella conversazione ordinaria, «noi intendiamo un'enunciazione come normativa o assertiva a seconda di quale di queste due interpretazioni sia più cooperativa in quel dato contesto, e la cooperatività va valutata in relazione alle diverse massime che reggono i due tipi di discorsi» (Poggi 2020: 216). In altri termini, è più cooperativa quell'interpretazione della funzione di un'enunciazione che fa sì che essa e/o ciò che essa implica sia conforme ad un numero maggiore di massime relative, rispettivamente, al discorso normativo o descrittivo.

L'adeguatezza della teoria di Grice rispetto al discorso ordinario è revocata in dubbio da Ramírez-Ludeña (2023) sulla base di argomenti fondati sulle teorie esterniste del significato. Al riguardo, confesso di avere qualche perplessità sulle nuove teorie del riferimento (*nuevas teorías de la referencia*) come presentate da Ramírez-Ludeña in questo ed in altri lavori (cfr. Martí e Ramírez-Ludeña 2016; Ramírez-Ludeña 2018).

⁵ Questo dato pare confermato da Domaneschi, Poggi, Marocchini 2022.

In particolare, l'idea che alla base del significato dei termini vi sia un atto di ostensione iniziale, da un lato, mi sembra una spiegazione genetica, storica o storicista, priva di qualsiasi supporto empirico e di sapore biblico, dall'altro, mi sembra riprodurre quell'immagine ingenua del linguaggio che Wittgenstein (1958) critica nelle *Ricerche filosofiche*, in particolare nel passo citato da Moreso (2023). Comunque sia, mi pare che l'obiezione di Ramírez-Ludeña si presti a due diversi tipi di repliche: in primo luogo, non è certo che le critiche degli esternisti siano efficaci nei confronti della posizione di Grice; in secondo luogo, la versione del modello griceano da me adottata a non mi pare incompatibile con un certo tipo di esternismo.

Rispetto al primo punto, Ramírez-Ludeña presenta due principali obiezioni contro le teorie interniste: il fatto di non essere in grado di spiegare come i parlanti possano avere in mente una descrizione incompleta o errata (o, addirittura nessuna descrizione) delle condizioni d'uso di un termine e, nonostante ciò, essere capaci di riferirsi correttamente alla stessa cosa⁶, e il fatto di non essere in grado di dar conto della flessibilità semantica⁷. La seconda obiezione è sicuramente fuori bersaglio rispetto alla teoria di Grice, mentre la prima è più controversa.

Grice distingue due tipi essenziali di significato, il significato del parlante, o significato non-naturale, che è relativo ai parlanti, a chi usa le parole, e il significato dell'enunciato o significato delle parole, che non è relativo ai parlanti, e sostiene altresì la priorità del primo sul secondo. Secondo Grice, «the unrelativized notion is posterior to, and has to be understood in terms of, the relativized notion; what words mean is a matter what people mean by them» (Grice 1989: 340). Credo che quest'ultima osservazione sia difficile da negare (anche se non dubito che qualcuno l'abbia negata). L'atto di ostensione iniziale di cui parlano le nuove teorie del riferimento è pur sempre un atto intenzionale, così come sembrano intenzionali gli atti che formano parte della catena di comunicazione – almeno nel senso che intendono usare il termine con lo stesso riferimento con cui è usato nell'atto di ostensione iniziale. O, in altri termini, il fatto che “acqua” si riferisca a tutto ciò che assomiglia al

⁶ La prima obiezione viene di solito spiegata attraverso l'esempio dei nomi propri. Moreso crede che Cristoforo Colombo fosse catalano, io credo che fosse genovese: tuttavia, quando ne parliamo, ci riferiamo alla stessa persona e, infatti, siamo in grado di dissentire sulle sue origini (se parlassimo di due persone diverse, non avremmo tra noi alcun disaccordo). Se i nomi propri fossero descrizioni, ciò non dovrebbe essere possibile perché, dal momento che io e Moreso adottiamo due descrizioni differenti di “Cristoforo Colombo”, non dovremmo essere in grado di riferirci alla stessa persona. Kripke (1980), come noto, spiega tale fenomeno assumendo che i nomi propri siano designatori rigidi. Tuttavia, occorre notare che Moreso ed io dissentiamo su un punto ulteriore: lui crede che Cristoforo Colombo si chiamasse Cristóbal Colón, io credo che si chiamasse Cristoforo Colombo. In questo particolare caso non mi pare che la spiegazione di Kripke funzioni o, almeno, mi pare che richieda qualche aggiustamento.

⁷ Per “flessibilità semantica” s'intende il fenomeno per cui il significato dei termini cambia nel corso del tempo. Per fare un esempio banale, fino all'invenzione dei computer, “mouse” in inglese designava solo un certo tipo di animale, oggi, invece, è un termine polisemico che designa anche una periferica di puntamento.

caso paradigmatico di un liquido incolore e inodore mi pare non possa che derivare dal fatto che noi usiamo la parola “acqua” per riferirci a quel liquido lì. Insomma, credo che anche un esternista potrebbe accettare che “acqua”, e non “mais”, si riferisce a un liquido insapore e inodore (la cui struttura chimica è H₂O), perché è così che le persone usano “acqua” e non “mais”.

Grice, però, si spinge più avanti, sostenendo che «what sentences mean is what (standardly) users of such sentences mean by them: that is to say, what psychological attitudes toward what propositional objects such users standardly intend [...] to produce by their utterance» (Grice 1989: 350). In particolare, secondo Grice, il significato non-naturale (meaning_{NN}) «does not look as if it names an original feature of items on the world, for two reasons which are possibly not mutually independent: (a) given suitable background conditions, meaning_{NN} can be changed by *fiat*; (b) the presence of meaning_{NN} is dependent on a framework provided by a linguistic, or at least a communication-engaged community» (Grice 1989: 350).

Come la prima condizione rende evidente, l'incapacità di dar conto della flessibilità semantica non è un problema della teoria griceana, semmai il contrario: nella teoria di Grice i significati sono *troppo* flessibili. Grice, infatti, è stato spesso accusato di non imporre abbastanza vincoli sul significato non-naturale. Come osserva, ad esempio, Lycan, «il significato del parlante si genera troppo facilmente: dato uno stato mentale adeguatamente alterato, ogni parlante potrebbe intendere qualunque cosa con una sequenza di suoni da lui proferita. Se l'analisi di Grice è corretta, allora tanto peggio per il primo stadio del suo progetto [la riduzione del significato dell'enunciato al significato del parlante], perché non ci sarà più nessun vincolo formale su ciò che i parlanti *potrebbero* intendere con qualunque frase che essi proferiscono, ma soltanto una statistica su quanto spesso i parlanti intendono questo o quello» (Lycan 2002: 134). Il fatto è che la teoria di Grice non è internista nel senso di ridurre i significati a descrizioni che stanno nella mente dei parlanti; Grice, inoltre, nega anche di difendere una teoria internista nel senso di sostenere una riduzione in senso stretto dei significati a stati o atteggiamenti mentali⁸. Il progetto di Grice è, piuttosto, quello di spiegare il significato delle parole o di altri mezzi espressivi [*devices*] nei termini della «potentiality of such words or devices for causing or being caused by particular ranges of thoughts or psychological attitudes» (Grice 1989: 355). Una simile spiegazione può, però, rendere conto del fatto che i parlanti si riferiscano alla stessa cosa anche se i pensieri o gli atteggiamenti psicologici alla base del loro uso della stessa parola sono in tutto o in parte differenti?

Il punto, come dicevo, è complesso e non può essere adeguatamente trattato in questa sede. Qui, occorre solo osservare che la teoria griceana è totalmente eterogena

⁸ Cfr. Grice 1989: 351 (corsivo nel testo): «I have never (I think) espoused *reductionism*, which to my mind involved the idea that semantic concepts are unsatisfactory or even unintelligible, unless they can be provided with interpretations in terms of some predetermined, privileged, and favoured array of concepts».

rispetto alle teorie esterniste del riferimento, anche perché non considera mai il riferimento come un problema separato rispetto alla comunicazione in generale. Per Grice, «reference is not really a speech act in its own right, it only occurs in the course of expressing a kind of proposition, namely a proposition with an object dependent truth condition» (Unnsteinsson 2019: 269). Il fatto che noi riusciamo a riferirci alla stessa cosa, pur avendone in mente diverse descrizioni o immagini, non è, quindi, più stupefacente della comprensione in generale. Infatti, data anche l'estrema flessibilità della semantica griceana, perché un ascoltatore capisca ciò cui il parlante si riferisce è necessario e sufficiente che comprenda la sua intenzione di riferirsi a ciò. Inoltre, secondo Grice

[T]o say what a word means in a language is to say what it is in general optimal for speakers of that language to do with that word, or what use they are to make of it; what particular intentions on particular occasions it is proper for them to have, or optimal for them to have. Of course, there is no suggestion that they always have to have those intentions: it would merely be optimal, *ceteris paribus*, for them to have them. As regards what is optimal in any particular kind of case, there would have to be a cash value, an account of why this is optimal. [Grice 1989: 299]

Grice, quindi, ammette espressamente che i parlanti possano, per così dire, avere competenze linguistiche non ottimali. I parlanti che, invece, hanno tali competenze considereranno certe enunciazioni come espressive del “corretto” stato mentale, ma «they will not confer upon the sentences expressiveness of psychological states relative to particular individuals» (Grice 1989: 357): se lo facessero, la comunicazione fallirebbe sistematicamente rispetto a tutti gli individui che non hanno le stesse competenze ottimali. Non credo che queste sommarie osservazioni siano sufficienti per provare l'immunità di Grice dalle critiche degli esternisti, ma certamente dimostrano che l'onere della prova dovrebbe incombere su questi ultimi.

In ogni caso, qualunque sia la soluzione al problema interna al pensiero griceano, nel testo ho optato per una versione indebolita della teoria griceana, senza alcuna pretesa di ricostruirla in termini rigorosi. Questo anche perché tale teoria non è stata considerata «come una fedele descrizione di meccanismi psicologici reali, bensì solo come una ricostruzione parziale, che è utile a fini euristici ed esplicativi se e quando funziona (ossia, non sempre)» (Poggi 2020: 15). Impiegando le utili classificazioni di Valentini (2023), ho inteso la teoria di Grice come non-ideale, realista e transitoria. In particolare, l'oggetto principale della ricostruzione teorica ha riguardato i problemi legati alla comprensione e all'incomprensione, ossia la disamina delle condizioni (almeno) necessarie per una buona riuscita della comunicazione e l'analisi delle cause che possono comprometterla. Nell'ambito di questo quadro, seguendo l'impostazione originaria di Grice (Grice 1989: 31 e 89), ho collocato i problemi relativi al riferimento dei termini a livello di *what*

is said (ciò che è detto), nozione che, all'interno dell'apparato griceano, genera moltissimi problemi relativi, soprattutto, alla sua precisa individuazione e alla sua distinzione da ciò che è implicato (*implicatum*). Per aggirare tali problemi, ho proposto di considerare come implicatura ogni ipotesi interpretativa che sia cancellabile e calcolabile, considerando, per contro, come *what is said* ogni significato che non sia cancellabile (in quel contesto) e non sia calcolabile⁹. Queste ridefinizioni mirano non a descrivere i meccanismi di comprensione effettivi, bensì a distinguere due modi diversi in cui possono prodursi incomprensioni. «In un caso l'incomprensione è generata dalle caratteristiche dell'enunciato (ambiguità, vaghezza e indeterminatezza, ecc.) e dal contesto (per ipotesi insufficiente a determinare un'interpretazione univoca); nell'altro, essa è, invece, generata da una certa interpretazione dell'enunciato (di ciò che è detto), dal contesto e dalla violazione del principio di cooperazione» (Poggi 2020: 79). Insomma, mentre di fronte ad un significato implicato, un parlante può sempre obiettare “Ma io questo non l'ho detto!”, rispetto a un significato appartenente a ciò che è detto le possibilità di un efficace diniego sono molto più limitate¹⁰.

Come spero sia evidente, all'interno di questo quadro non c'è nulla che suggerisca che il riferimento dei singoli termini sia fissato da descrizioni che stanno nella mente del parlante. Certo, è pur sempre richiesta l'intenzione del parlante di usare i termini ambigui in un senso e non nell'altro, nonché l'intenzione più generale di usarli nel modo in cui li usano tutti – ossia, nei termini di Putnam (1975), è necessaria l'intenzione di usare il termine in riferimento a (la natura profonda de) lo stesso paradigma cui si riferiscono gli altri parlanti. Come ho detto, però, credo che anche la maggior parte degli esternisti concorderebbe su questo punto. Se così è, mi pare che la teoria da me adottata sia perfettamente compatibile con un esternismo moderato¹¹, almeno per quel che riguarda il riferimento dei generi naturali (*natural kinds*). Se un parlante proferisce “Ho l'artrite”, ma poi nega di avere un'inflammazione delle articolazioni, delle due l'una: o non sa che cos'è l'artrite oppure sta usando questa parola in modo totalmente diverso da come la

⁹ La calcolabilità è una proprietà formale delle implicature che consiste nel dimostrare che, se il parlante non avesse detto ciò che ha detto implicando un determinato significato, allora avrebbe violato una o più massime (che devono essere esattamente individuate). In sintesi, la calcolabilità consiste nel dimostrare che è necessario aggiungere un certo *implicatum* per mantenere l'assunto di cooperatività del parlante (cfr. Poggi 2020: 38 ss.).

¹⁰ Nel testo si ammette comunque che la demarcazione tra ciò che è detto e ciò che è implicato possa essere incerta, come di fatto è incerta nella comunicazione effettiva (Poggi 2020: 83).

¹¹ Per “esternismo moderato” intendo una posizione che ammetta, come Ramírez-Ludeña ammette, che anche se il riferimento di un termine non è determinato in modo conclusivo da criteri presupposti dai parlanti, «questi criteri possono comunque essere determinanti per la segmentazione concettuale entro cui il riferimento viene inserito» (Ubertone 2022: 225). Si tratta, insomma, della stessa idea difesa da Ramírez-Ludeña mediante l'ipotesi di catene di comunicazione differenziate a partire dal medesimo riferimento.

usano gli altri parlanti la lingua italiana. In entrambi i casi, è probabile che il parlante generi, per sua colpa, un'incomprensione a livello di ciò che è detto.

5. Ciò che è implicato (e non presupposto)

Moreso sostiene che la tesi secondo cui il modello griceano non costituisce una buona descrizione dell'interpretazione legislativa si fondi, in ultima istanza, sullo scetticismo interpretativo, ossia sul giusrealismo genovese, secondo cui i legislatori emanano testi, insiemi di disposizioni, da cui si possono trarre norme (significati) solo mediante l'interpretazione, concepita come attività volitiva. Al contrario, Ramírez-Ludeña, partendo dalla mia tesi secondo cui esistono limiti all'interpretazione legislativa (Poggi 2020: 326-327), mi ascrive una teoria eclettica o intermedia, sottolineando giustamente come io non la sviluppi nel dettaglio. In effetti, credo che le espressioni "scetticismo", "formalismo" e "teoria eclettica" non ricorrano mai nel libro. E non a caso.

Innanzitutto, ritengo che le etichette siano troppo riduttive, soprattutto in tema di interpretazione giuridica, data la molteplicità e la complessità delle tesi sostenute da ciascun autore in questo ambito. Così, non potrei mai bollare Moreso come neo-costituzionalista o come eclettico, perché, anche se certamente condivide alcune idee tipiche della presentazione standard di queste due teorie, le sue tesi sono troppo complesse e troppo sofisticate per essere racchiuse sotto un'etichetta preconfezionata.

In secondo luogo, non era mia intenzione partire da nessuna teoria interpretativa precostituita, ma, semmai, mi proponevo di analizzare elementi di fatto. Al riguardo, per rispondere a Ramírez-Ludeña, a me pare un fatto che i giudici divergano spesso sulle interpretazioni e che, in molti ordinamenti giuridici almeno, non ci siano meta-criteri condivisi per scegliere quale argomento interpretativo debba essere adottato (né, tanto meno, mezzi giuridici per costringere un giudice ad adottarlo). Ho fornito alcuni esempi di questo fatto nel libro, ma credo che sia sufficiente consultare un massimario giurisprudenziale per rendersene conto. Allo stesso modo, mi sembra un fatto che i giudici non adottino (quasi mai) interpretazioni assolutamente bizzarre e che, quindi, vi siano dei vincoli alla libertà interpretativa. Nel testo ho elencato alcuni di questi vincoli: si noti, però, che si tratta di limiti che funzionano solo se i giudici e, in generale, gli operatori giuridici li accettano. Non sono, cioè, vincoli che possano essere coattivamente imposti. Inoltre, è altresì un fatto che vi siano casi facili e testi chiari, se, per tali, s'intendono i casi in cui, e i testi sui quali, vi è, in un dato momento, una generale concordia all'interno della comunità giuridica (cfr. Comanducci 2022: 103). Analogamente è un fatto che il linguaggio legislativo non abbia sempre bisogno di essere amministrato, perché cittadini e funzionari vi si conformano spontaneamente, senza che sorgano conflitti linguistici. Come ho già accennato, se i limiti di cui si è detto possono forse spiegare perché vi siano testi e

casi considerati chiari in un certo momento, credo che siano assolutamente insufficienti a spiegare, invece, perché in alcuni casi la natura conflittuale del diritto venga meno e i cittadini adottino tutti, unanimemente, una condotta reputata conforme al diritto. La mia intuizione è che ciò non dipenda da fattori linguistici – dal fatto che la disposizione sia chiara, che si adotti un atteggiamento interpretativo cooperativo – ma da altre più complesse ragioni di carattere sociologico. Si tratta, però, di un punto che devo approfondire. Ritorrerò su questo nel prossimo paragrafo.

6. Ciò che non è detto

Per concludere vorrei affrontare brevemente una serie di osservazioni critiche su punti che non ho trattato nel libro e che, invece, secondo i miei critici, sarebbe stato bene discutere o discutere più a fondo. Al riguardo, premetto che sono d'accordo con tutte le loro osservazioni: come ho scritto all'inizio, questa è una ricerca tutt'altro che conclusa.

Parto dalla critica più severa, formulata da Ramírez-Ludeña: quella di non aver adeguatamente sviluppato la tesi positiva su ciò che l'interpretazione legislativa è. Ramírez-Ludeña ha ragione. Nel testo formulo alcune conclusioni, ma non le articolo in una teoria unitaria sufficientemente sofisticata: una teoria che spieghi, in termini convincenti, come sia possibile che da un insieme di atteggiamenti conflittuali sorga una prassi collettiva tutto sommato unitaria. O, nei termini di Jori, come è possibile che l'amministrazione del linguaggio giuridico, da parte di soggetti che perseguono finalità eterogenee e spesso confliggenti, produca risultati tutto sommato abbastanza stabili? E come è possibile che in certi casi, non marginali, il diritto non abbia neppure bisogno di essere amministrato?

Per sviluppare in futuro una risposta soddisfacente a questi quesiti, mi saranno certamente molto utili sia gli spunti di Ramírez-Ludeña (2023) sulla letteratura economica, sia le osservazioni di Vilajosana (2023) e Valentini (2023) sulle teorie dell'azione collettiva. A quest'ultimo riguardo, nel testo ho impiegato la teoria minimalista dell'azione collettiva di Kutz (2000) per spiegare come l'attività parlamentare sia concepibile come intenzionale e, in particolare, come in capo al Parlamento sia configurabile l'intenzione comune di far sì che un certo testo, approvato secondo certe regole, sia legge (Poggi 2020: 320 ss.). Per contro, ho sostenuto che la produzione del diritto, inteso come insieme di norme (e non di testi), sia un'impresa collettiva, ma non un'azione collettiva in senso stretto (Poggi 2020: 327, nota 103), in quanto è spesso assente l'intenzione (da parte di legislatori, giudici, magistrati, avvocati, comuni cittadini) di far la propria parte nel perseguimento di uno scopo *comune*. Al riguardo, però, sia Vilajosana sia Valentini sottolineano come, se si vuole render conto del diritto come fenomeno sociale, le teorie dell'azione collettiva potrebbero essere utili, purché adeguatamente precisate.

In particolare, Vilajosana sottolinea come l'utilità delle teorie dell'azione collettiva dipenda dal fatto che sia adeguatamente precisato il livello in cui l'analisi si colloca e vengano, di conseguenza, chiaramente individuati la classe dei soggetti e la classe delle azioni che costituiscono la prassi giuridica (ossia, l'*explanandum* della teoria in questione). Dal momento che a me interesserebbe una teoria molto generale, che si collochi nel primo tra i livelli di analisi individuati da Vilajosana (2019; 2023), egli ritiene che la descrizione dell'azione collettiva potrebbe essere resa con "hacer cada uno su parte para que siga subsistiendo un determinado tipo de institución (un determinado Estado)". Tuttavia, Vilajosana osserva giustamente come si tratti di una descrizione tanto generica da essere priva di utilità esplicativa. Insomma, si può rendere conto del diritto come impresa collettiva senza configurarlo come azione collettiva? E, se ciò non fosse possibile, si può rintracciare una descrizione abbastanza perspicua di tale azione collettiva?

Proprio per rispondere a tali interrogativi, Valentini (2023) suggerisce di sviluppare in modo adeguato il potenziale teorico del modello di Kutz, integrandolo in modo da render conto delle interazioni tra l'organo legislativo e gli altri operatori giuridici. In effetti, nel testo ho adottato, per così dire, la versione più minimalista del già minimalista modello di Kutz, perché ho ritenuto che ciò fosse sufficiente per i miei limitati scopi¹². Se, però, tale modello deve essere adattato alla descrizione di azioni complesse, occorrerà considerare i diversi gradi della sovrapposizione tra azioni collettive differenti, intraprese da enti di natura diversa, oltre alla necessità di complicare il modello con requisiti ulteriori. Credo che queste osservazioni di Valentini suggeriscano come, forse, non sia davvero necessario individuare un unico scopo comune (che, come detto, non potrebbe che essere troppo generico) per descrivere la creazione del diritto come azione collettiva, se, comunque, si individuasse un grado sufficiente di sovrapposizione tra le intenzioni partecipative dei diversi attori. Si tratta, ovviamente, di un tema su cui devo riflettere ancora a lungo, ma le indicazioni di Valentini mi sembrano molto promettenti.

Sempre rispetto all'idea secondo cui la teoria minimalista dell'azione collettiva di Kutz (2000) può spiegare come l'attività parlamentare sia concepibile come intenzionale, Rabanos si domanda, invece, se una tale spiegazione sia davvero necessaria. In particolare, Rabanos contesta l'idea secondo cui è necessario rendere conto di un'intenzione legislativa sia pure limitatamente all'intenzione di emanare un testo di legge: secondo Rabanos, una spiegazione alternativa della normatività del diritto potrebbe rinvenirsi nella teoria delle norme giuridiche come imperativi indipendenti sviluppata da Olivecrona (1939; 1971). Il suggerimento di Rabanos è molto stimolante e voglio riservarmi di riflettervi più a fondo. Tuttavia, rinunciare

¹² Inoltre, condivido le perplessità di Valentini sul requisito della *bona fide membership* e nutro qualche dubbio sulla sua utilità in ambito parlamentare e giuridico.

completamente a considerare la legislazione come un prodotto intenzionale mi pare sollevi almeno due ordini di difficoltà.

In primo luogo, si tratta di una mossa altamente contro-intuitiva, che sembra privare di senso le nostre istituzioni democratiche: come sottolinea Raz (Raz 2009: 274), noi non avremmo alcuna ragione per eleggere i nostri rappresentanti in Parlamento e i parlamentari non avrebbero ragione di redigere, discutere e votare i progetti di legge, se non assumessimo che il diritto emanato dagli organi legislativi è il diritto che tali organi intendevano creare. Nel testo ho indebolito notevolmente questa idea per riferirla solo alla volontà di approvare un insieme di disposizioni come legge, sottolineando, però, come, nella maggior parte delle culture giuridiche, il testo svolga una funzione di limite, per quanto incerto e non insuperabile, alla discrezionalità interpretativa. In questo quadro, i parlamentari contribuiscono alla creazione del diritto perché volontariamente emanano un testo avente forza di legge. Rinunciare a questa forma minima di intenzionalità significherebbe assimilare il Parlamento ad una stanza cinese (Searle 1980) e privare le pratiche democratiche di qualsiasi *point*.

In secondo luogo, mi pare che la proposta di Rabanos assimilerebbe l'interpretazione legislativa alla comprensione di un significato naturale. Per chiarire il punto, consideriamo le seguenti enunciazioni:

- (a) Quelle nuvole significano pioggia
- (b) Quel gesto di Julieta significa che devi tacere

In (a) e in (b) il verbo "significare" assume accezioni differenti. In (a) esso segna una connessione di tipo causale, che lega nuvole e pioggia: una regolarità tra questi due fatti, tale per cui le nuvole costituiscono sintomi, cause o indizi della pioggia. Questo è quello che Grice denomina "significato naturale" (Grice 1989: 213 ss.). Per contro, in (b), significare non si riferisce ad una connessione causale, bensì all'intenzione comunicativa di Julieta, la quale, a sua volta, presuppone che il suo stesso gesto sia stato intenzionale. In altri termini, mentre le nuvole non sono in cielo con l'intenzione di significare alcunché, Julieta ha l'intenzione di compiere quel gesto ed è per questo che, attraverso di esso, intenzionalmente significa qualcosa. L'intenzione di enunciare è, a mio giudizio, il primo, fondamentale, livello dell'intenzione griceana e rappresenta il presupposto dell'interpretazione (Poggi 2022: 306-307), intesa come un'attività distinta dalla ricerca di connessioni causali. Ora, è vero che, secondo la mia tesi, l'interpretazione giuridica non è assimilabile alla comprensione ordinaria perché non consiste nella scoperta dell'intenzione comunicativa di qualcuno. Tuttavia, essa è simile alla comprensione ordinaria nella misura in cui ha ad oggetto un prodotto intenzionale, ossia un testo di legge intenzionalmente creato. Rinunciare a considerare il testo di legge come un prodotto intenzionale significherebbe assimilare l'interpretazione legislativa alla ricerca di quelle regolarità,

di quelle connessioni causali, che costituiscono il significato naturale di Grice. Non dubito che questa assimilazione potrebbe avere un senso all'interno del programma di ricerca del giusrealismo scandinavo, ma a me pare riduttiva e in contrasto con nostre profonde intuizioni.

Vilajosana (2023) si sofferma poi su un altro fenomeno che non ho analizzato nel lavoro: quello della legislazione simbolica. In realtà, non sono sicura che, come sembra ritenere Vilajosana, la legislazione simbolica possa rappresentare un elemento a favore delle mie tesi, in quanto sembrerebbe presupporre proprio ciò che nego: l'esistenza, in capo ai parlamentari, sia di una intenzione collettiva manifesta, sia di una "vera" intenzione collettiva occulta. Tuttavia, da un lato, dubito che il tipo di intenzione richiesta per rendere conto della legislazione simbolica coincida con l'intenzione comunicativa griceana (sul punto cfr. di recente Ferraro 2022) e, dall'altro, sospetto che sia possibile concettualizzare il fenomeno della legislazione simbolica senza dover necessariamente ricorrere a una qualche forma di intenzionalità collettiva. Anche questi, comunque, sono temi che dovrò approfondire. Così come dovrò approfondire il tema, segnalato da Valentini (2023), dell'applicabilità del modello griceano alla comunicazione pubblica, rispetto a fenomeni come il *dogwhistle*. Nella misura in cui si tratti di una comunicazione individuale, o, meglio, della comunicazione di uno o più politici individuati verso il pubblico, credo che lo schema conversazionale sia applicabile in quanto noi, in effetti, ci aspettiamo che i politici seguano il principio di cooperazione quando comunicano e, tale aspettativa, viene spesso intenzionalmente frustrata per scopi quasi mai meritori¹³. Non sono altrettanto sicura che lo stesso valga nelle interazioni linguistiche tra i politici, ma sicuramente è un ambito di analisi che merita di essere approfondito, così come meritano di essere indagati gli effetti distorsivi che questi fenomeni producono nelle dinamiche democratiche.

Per concludere, non posso che reiterare i miei ringraziamenti verso i colleghi e le colleghe che hanno partecipato a questa discussione, ripromettendomi di sviluppare in futuro le loro preziose osservazioni.

Riferimenti bibliografici

- Al-Hamadi, H.M., Muhammed, B. (2009). *Pragmatics: Grice's conversational maxims violations in the responses of some western politicians*, «Journal of the College of Arts. University of Basrah», 50, 1-23.
- Comanducci, P. (2021). "Facciamo a capirci". *Conversazione ordinaria e interpretazione giuridica*, «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale, diritto dell'economia e teoria del diritto», 16, 429-440.

¹³ Nel testo cito al riguardo il lavoro di Al-Hamadi e Muhammed 2009, ma c'è sicuramente altra letteratura che meriterebbe un approfondimento.

- Comanducci, P. (2022). *La indeterminación de derecho: una cuestión de grado*, in «Analisi e diritto», 97-107.
- Domaneschi, F., Poggi, F., Marocchini, E. (2022). *When Lawyers Are More Logical Than Ordinary Speakers and When They Are Not. An Empirical Enquiry into Laypersons' and Legal Experts' Understanding of Pragmatic Meanings*, in «International Journal of Language and Law», 11, 121-141.
- Ekins, R. (2012). *The Nature of Legislative Intent*, Oxford, Oxford University Press.
- Ferraro, F. (2022). *When expressiveness flows back: the symbolic functions of legislation and their legal significance*, in Gizbert-Studnicki, T., Poggi, F., Skoczén, I. (eds.), *Interpretativism and the Limits of Law*, Cheltenham, Edward Elgar, 194-211.
- Grice, H.P. (1989). *Studies in the Way of Words*, Cambridge, Harvard University Press.
- Jori, M. (2016). *Legal Pragmatics*, in Capone, A., Poggi, F. (eds.), *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*, Cham, Springer, 33-60.
- Kripke, S. (1980). *Naming and Necessity*, Cambridge, Harvard University Press.
- Kutz, C. (2000). *Acting together*, «Philosophy and Phenomenological Research», 61, 1-31.
- Lycan, W. (2002). *Philosophy of Language. A Contemporary Introduction* (2000), trad. it. *Filosofia del linguaggio. Un'introduzione contemporanea*, Milano, Cortina.
- Macagno, F., Walton, D., Sartor, G. (2018). *Pragmatic Maxims and Presuppositions in Legal Interpretation*, «Law and Philosophy», 37, 69-115.
- Martí, G., Ramírez-Ludeña, L. (2016). *Legal Disagreements and Theories of Reference*, in Capone, A., Poggi, F. (eds.), *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*, Cham, Springer, 121-139.
- Miller, G.P. (1990). *Pragmatics and maxims of interpretation*, «Wisconsin Law Review», 1179, 1179-1227.
- Moreso, J.J. (2023). *Uma casa portuguesa. Conversando sobre pragmática con Francesca Poggi*, in questo volume.
- Morra, L. (2016). *Widening the Gricean Picture to Strategic Exchanges*, in Capone, A., Poggi, F. (eds.), *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*, Cham, Springer, 201-229.
- Olivecrona, K. (1939). *Law as Fact*, Copenhagen, E. Munksgaard, I ed.
- Olivecrona, K. (1971). *Law as Fact*, London, Stevens, II ed.
- Poggi, F. (2020). *Il modello conversazionale*, Pisa, ETS.
- Rabanos, J.A. (2023). *Dos comentarios a Il modello conversazionale*, de Francesca Poggi, in questo volume.

- Ramírez-Ludeña, L. (2018). *The Meaning of 'Literal Meaning'*, «Analisi e diritto», 1/2018, 83-101.
- Ramírez-Ludeña, L. (2023). *La interpretación jurídica y el modelo conversacional. Algunas reflexiones sobre Il modello conversazionale*, de Francesca Poggi, in questo volume.
- Raz, J. (2009). *Between Authority and Interpretation*, Oxford, Oxford University Press.
- Sbisà, M. (2017). *Implicitness in Normative Texts*, in Poggi, F., Capone, A. (eds.), *Pragmatics and Law. Practical and Theoretical Perspectives*, Chaim, Springer, 23-42.
- Searle, J. (1980). *Minds, brains, and programs*, «Behavioral and Brain Sciences», 3, 3, 417-424.
- Sinclair, M.B.W. (1985). *Law and Language: The Role of Pragmatics in Statutory Interpretation*, «University of Pittsburgh Law Review», 46, 373-420.
- Skoczén, I. (2019). *Implicatures within Legal Language*, Dordrecht, Springer.
- Slocum, B.G. (2016). *Conversational Implicatures and Legal Texts*, «Ratio Juris», 29, 23-43.
- Ubertone, M. (2022). *Il giudice e l'esperto*, Torino, Giappichelli.
- Unnsteinsson, E. (2019). *The edenic theory of reference*, «Inquiry», 62, 3, 267-299.
- Valentini, C. (2023). *Pragmatica ed interpretazione giuridica. Il modello conversazionale di Francesca Poggi*, in questo volume
- Vilajosana, J.M. (2019). *La aplicación del Derecho como acción colectiva*, «Revista de Derecho (Valdivia)», 32, 2, 55-76.
- Vilajosana, J.M. (2023). *Valores, legislación simbólica y acción colectiva. Sobre Il modello conversazionale de Francesca Poggi*, in questo volume.